

STATUTO ACAT

(Associazione Commercianti Ambulanti Ticinesi)

1 - NOME SCOPO SEDE

Art. 1 - Con il nome Associazione Commercianti Ambulanti Ticinesi, di seguito ACAT, si é costituita un' associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. L'ACAT non ha fini di lucro ed è aconfessionale e apolitica.

Art. 2 - La sede legale ed il loro foro sono a Lugano.

Art. 3 - L'ACAT ha come scopo la salvaguardia ed il promovimento sul piano locale di tutte le attività commerciali inerente il settore, con particolare riguardo ai commercianti ambulanti che partecipano ai mercati ed alle manifestazioni locali.

2 - MEMBRI

Art. 4 - All' ACAT possono aderire coloro che esercitano l'attività di commercianti ambulanti operanti in Ticino. L'adesione comporta l'accettazione integrale del presente Statuto, il pagamento di una tassa d'entrata e la quota stabilita in conformità alle esigenze dell'ACAT dall'Assemblea.

Art. 5 - La domanda d'adesione deve essere compilata sull'apposito formulario ed inoltrata al Comitato che decide sull'ammissione. In caso di rifiuto la decisione può essere impugnata al presidente dell'Assemblea entro 30 giorni dall' intimazione.

Art. 6 - L'ammissione di un membro può avvenire in qualsiasi momento. La quota da pagare é sempre intera, anche se l'adesione avviene in dicembre. Le dimissioni devono essere date con lettera raccomandata e pervenire, nelle mani del Comitato, entro e non oltre il 30 giugno. Se la disdetta arriva dopo il 30 giugno, la quota dovrà essere pagata anche l'anno successivo. Art. 70 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 7 - Il Comitato ha facoltà di radiare dei membri che dopo ripetuti richiami si rifiutano di pagare la quota sociale. Fatto salvo il diritto dell'incasso forzato. L'espulsione dall'ACAT può avvenire, dopo due richiami per violazione dello Statuto, comportamento indegno, mancato rispetto delle decisioni del Comitato. L'espulsione deve indicarne i motivi della stessa. Contro tale decisione l'espulso ha facoltà di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione, presso il presidente dell'Assemblea. Il membro radiato o espulso perde ogni suo diritto sul patrimonio sociale dell'ACAT; esso é tuttavia tenuto al pagamento delle quote sociali arretrate.

3 - FINANZIAMENTO

Art. 8 - Le risorse dell'ACAT si compongono:

- a) tassa d'iscrizione;
- b) quote annuali dei membri;
- c) Tasse dei mercati ACAT;
- d) contributi volontari;
- e) proventi dal capitale sociale;
- f) doni ed altre entrate;

Art. 9 - La tassa d'entrata é stabilita dal comitato, la quota sociale annuale é stabilita dall'Assemblea.

Art. 10 - I membri dell'ACAT non assumono nessuna responsabilit  nei confronti di terzi. Gli obblighi dell'ACAT sono garantiti unicamente dal capitale sociale.

4 - ORGANIZZAZIONE

Art. 11 - Organi sociali dell'ACAT sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il presidente dell'Assemblea;
- c) il Comitato;
- d) la Commissione di revisione.

5 - ASSEMBLEA SOCIALE

Art. 12 - L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno entro la fine di aprile. Tutti i membri vengono convocati per iscritto, mediante avviso personale, almeno 8 giorni prima; tutti hanno diritto di voto. L'assemblea é valida qualunque sia il numero dei presenti, salvo per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. Le votazioni avvengono in forma palese, salvo l'opposizione di un terzo dei soci presenti.

Art. 13 - E' facolt  del Comitato direttivo convocare i membri dell'ACAT in assemblea straordinaria ogni qualvolta lo si ritenga necessario, o qualora almeno un sesto dei membri attivi ne faccia domanda motivata per iscritto ed indichino gli oggetti su cui deliberare. Il rispettivo avviso di convocazione sar  trasmesso ai membri otto giorni prima della data prevista e dovr  contenere l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 14 - Ogni membro ha diritto ad un voto all'assemblea. Questo diritto é tuttavia dato nelle questioni che lo concernono o che coinvolgano suoi familiari in linea diretta. Un membro pu  farsi rappresentare, solamente con procura scritta, da un altro associato o da un familiare in linea diretta. Ogni membro pu  rappresentare al massimo un solo associato.

Art. 15 - Il membro anziano dirige l'assemblea per la nomina del presidente (dell'Assemblea) che resta in carica per due anni ed é rieleggibile. Per la votazione fa stato l'art. 12.

Art. 16 - Il verbale dell'assemblea é firmato dal presidente che la dirige e dal segretario o in sua vece dal verbalista nominato dall'assemblea.

Art. 17 - L'assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) l'approvazione dello Statuto e delle sue revisioni;
- b) la nomina degli organi statutari, art. 11;
- c) l'approvazione dei conti d'esercizio;
- d) l'approvazione del programma d'attività;
- e) determinare le quote sociali;
- f) ratificare l'espulsione di un membro;
- g) lo scioglimento dell'associazione.

Per la validità delle decisioni la votazione deve essere conforme all'art. 12.

Art. 18 - Il Comitato si compone da tre a sette membri tra i quali il presidente, il vicepresidente ed il cassiere. Esso puó nominare un cassiere anche non membro dell'ACAT. I membri del Comitato devono avere il domicilio nel Canton Ticino.

Art. 19 - Il presidente del comitato direttivo rappresenta e dirige l'ACAT, dirige l'amministrazione, firma gli atti sociali e veglia sul buon andamento dell'associazione. Il suo voto é decisivo in caso di parità. Il presidente ed il Comitato restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 20 - Il Comitato si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano e su convocazione del presidente. Ogni membro puó chiedere per iscritto al presidente di convocare il Comitato.

Art. 21 - Il Comitato prende tutte le misure necessarie, iniziative e decisioni che servono al raggiungimento degli scopi dell'ACAT. In particolare;

- a) convocare l'assemblea generale ed eseguire le sue decisioni;
- b) tiene l'elenco dei membri e le loro domande di adesione;
- c) incassa le tasse e le quote sociali;
- d) decide sulle ammissioni ed esclusioni dei membri;
- e) redige ogni anno un rapporto sull'attività svolta;
- f) redige ogni anno un rapporto sui bilanci;
- g) presenta ogni anno il programma d'attività per l'anno seguente;
- h) prevede all'assegnazione dei posti ai propri associati ai mercati, seguendo un riparto che tenga conto in preminenza dei singoli associati e delle loro attrezzature;
- i) impegna l'associazione nei confronti di terzi con firma collettiva a due tra il presidente ed un membro del Comitato stesso:

Art. 22 - Il Comitato puó deliberare quando é presente almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voto decide il presidente.

Art. 23 - Il verbale del Comitato é redatto dal segretario, deve essere firmato anche dal presidente.

Art. 24 - Il cassiere cura l'esazione delle quote sociali e degli altri contributi, esegue i pagamenti dietro presentazione dei mandati firmati dal presidente. Tiene di tutto regolare registrazione. Alla chiusura della gestione annuale presenta il resoconto amministrativo ed il piano della situazione patrimoniale.

Art. 25 - Ciascun membro del Comitato direttivo é tenuto a spiegare la dovuta attività dei disimpegni delle proprie incombenze ed ha l'obbligo d'intervenire alle riunioni sociali. Eventuali mancanze devono essere giustificate alla presidenza o a chi per essa.

Art. 26 - La commissione di revisione dei conti si compone di due revisori nominati dall'assemblea per un periodo di due anni ed é rieleggibile. Essa controlla i conti sociali e rassegna un rapporto scritto all'assemblea.

Art. 27 - L'Assemblea puó decidere lo scioglimento dell'associazione in ogni tempo, con una maggioranza di due terzi e la presenza di almeno la metà dei membri attivi. Qualora le due condizioni non siano raggiunte, si provvederà a riconvocare l'assemblea ad almeno 15 giorni di distanza. Questa nuova assemblea é abilitata a decidere indipendentemente dal numero dei presenti.

Art. 28 - Dopo il pagamento dei debiti, gli attivi saranno divisi in parti uguali tra i membri attivi, oppure saranno devoluti secondo le decisioni dell'assemblea.

Art. 29 - Il presente Statuto entra in vigore immediatamente ed annulla quello precedente, comprese le revisioni.